



EDITORS

Gian Pietro Brogiolo (chief editor)

Alexandra Chavarría (executive editor)

ADVISORY BOARD

Martin Carver (University of York)

Giuliano Volpe (Università degli Studi di Foggia)

Marco Valenti (Università degli Studi di Siena)

ASSISTANT EDITOR

Francesca Benetti

EDITORIAL BOARD

Gilberto Artioli (Università degli Studi di Padova)

Andrea Breda (Soprintendenza BB.AA. della Lombardia)

Alessandro Canci (Università degli Studi di Padova)

Jose M. Martin Civantos (Universidad de Granada)

Girolamo Fiorentino (Università del Salento)

Caterina Giostra (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Susanne Hakenbeck (Cambridge University)

Vasco La Salvia (Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti e Pescara)

Bastien Lefebvre (Université de Toulouse II Le Mirail)

Alberto León (Universidad de Córdoba)

Tamara Lewit (Trinity College - University of Melbourne)

Federico Marazzi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli)

Dieter Quast (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz)

Andrew Reynolds (University College London)

Mauro Rottoli (Laboratorio di archeobiologia dei Musei Civici di Como)

Post-Classical Archaeologies (PCA) is an independent, international, peer-reviewed journal devoted to the communication of post-classical research. PCA publishes a variety of manuscript types, including original research, discussions and review articles. Topics of interest include all subjects that relate to the science and practice of archaeology, particularly multidisciplinary research which use specialist methodologies, such as zooarchaeology, paleobotanics, archeometallurgy, archeometry, spatial analysis, as well as other experimental methodologies applied to the archaeology of post-classical Europe.

Submission of a manuscript implies that the work has not been published before, that it is not under consideration for publication elsewhere and that it has been approved by all co-authors. Each author must clear reproduction rights for any photos or illustration, credited to a third party that he wishes to use (including content found on the Internet). Post-Classical Archaeologies is published once a year in May, starting in 2011. Manuscripts should be submitted to editor@postclassical.it accordance to the guidelines for contributors in the webpage <http://www.postclassical.it>

Post-Classical Archaeologies's manuscript review process is rigorous and is intended to identify the strengths and weaknesses in each submitted manuscript, determine which manuscripts are suitable for publication, and to work with the authors to improve their manuscript prior to publication.

For subscription and all other information visit the web site <http://www.postclassical.it>

DESIGN

Paolo Vedovetto

PUBLISHER

SAP Società Archeologica s.r.l.
Viale Risorgimento 14 - 46100 Mantova
www.archeologica.it

PRINTED BY

Tecnografica Rossi, Via I maggio, Sandrigo (VI)

Authorised by Mantua court no. 4/2011 of April 8, 2011

CONTENTS PAGES

EDITORIAL		5
RESEARCH		
M. Vohberger	Past, present and future perspectives in stable isotope analysis: capabilities and constraints	7
G. Grupe	Stable isotope sourcing in physical anthropology: application of mixing models	25
K. Killgrove	Biohistory of the Roman Republic: the potential of isotope analysis of human skeletal remains	41
S. Inskip	Islam in Iberia or Iberian Islam: bioarchaeology and the analysis of emerging Islamic identity in Early Medieval Iberia	63
S. Hakenbeck	Potentials and limitations of isotopes analysis in Early Medieval archaeology	95
M. Marinato	Gli studi di bioarcheologia dei cimiteri medievali in Italia	113
BEYOND THE THEME		
E. Castiglioni, M Rottoli	Broomcorn millet, foxtail millet and sorghum in North Italian Early Medieval sites	131
C. Nicosia, Y. Devos, Q. Borderie	The contribution of geosciences to the study of European Dark Earths: a review	145
S. Bertoldi	Spatial calculations and archaeology. Roads and settlements in the cases of Valdorcina and Valdarcina (Siena, Italy)	171
G. De Venuto	Uomini e animali nel Medioevo: recenti acquisizioni dall'indagine archeozoologica nelle regioni italiane del medio e basso versante adriatico	199
A. Rotolo, J.M. Martín Civantos	Rural settlement patterns in the territory of Baida (Trapani Mountains) during the Islamic period	221
M. Migliavacca, F. Carraro, A. Ferrarese	Nelle viscere della montagna. Paesaggi pre-industriali sulla dorsale Agno-Leogra	247

DOSSIER - EMERGENZA, TUTELA E CONCESSIONI DI SCAVO IN ITALIA

- G.P. Brogiolo** Università e gestione del patrimonio archeologico in un Paese a 'tutela regolamentata' 281
- L. Malnati** Libertà di ricerca e tutela del patrimonio archeologico: una breve nota 285
- A.M. Ardivino** Qualche considerazione sulle concessioni di scavo 291
- G. Volpe** A proposito delle 'concessioni di scavo' e dei rapporti tra Università e Soprintendenze 301
- R. Zucca** Il rapporto tra Università e Soprintendenze per i Beni Archeologici nella ricerca archeologica ex art. 88 D. Lgs. 42/2004 311

RETROSPECT

- B. Scholkmann** The discovery of the hidden Middle Ages: the research history of medieval archaeology in Germany 323

PROJECT

- L. Ten Harkel** Landscapes and Identities: the case of the English landscape c. 1500 BC - AD 1086 349

REVIEWS

- M. Carver, *Making Archaeology happen. Design versus dogma* - by **G.P. Brogiolo**
- G.P. Brogiolo (ed), *APSAT 3. Paesaggi storici del Sommolago* - by **A. Chavarría Arnau**
- S. Rippon, *Making sense of an historic landscape* - by **P. Marcato**
- D.C. Cowley, R.A. Standring, M.J. Abicht (eds), *Landscape through the lens. Aerial photographs and historic environment* - by **A. Porcheddu**
- S. Turner, B. Silvester, *Life in medieval landscapes: People and places in the middle ages* - by **M. Camerin**
- R. Skeates, C. McDavid, J. Carman (eds), *The Oxford handbook of public archaeology* - by **F. Benetti**
- N. Christie, A. Augenti (eds), *Urbes Extinctae. Archaeologies of abandoned classical towns* - by **A. Chavarría Arnau**
- N. Christie, *The fall of the western Roman Empire. An archaeological and historical perspective* - by **V. La Salvia**
- C. Citter, *Archeologia delle città toscane nel Medioevo (V-XV secolo). Fotogrammi di una complessità* - by **F. Giacomello**
- S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, *Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation* - by **J. Sarabia**
- S. Lusuardi Siena, C. Giostra (eds), *Archeologia medievale a Trezzo sull'Adda. Il sepolcreto longobardo e l'oratorio di san Martino. Le chiese di Santo Stefano e San Michele in Sallianense* - by **A. Chavarría Arnau**
- J. Klápšte, P. Sommer (ed), *Processing, storage, distribution of food. Food in the medieval rural environment* - by **G. Ganzarolli**

Qualche considerazione sulle concessioni di scavo

ANGELO MARIA ARDOVINO

Direzione Generale per le Antichità, via di S. Michele
22, 00153 Roma. amardovino@beniculturali.it

Negli ultimi tempi le concessioni di scavo sono state al centro del dibattito sulla ricerca archeologica in Italia, anche per effetto di alcune circolari ministeriali che hanno smosso pigre certezze acquisite e messo in evidenza che la prassi si era deteriorata al punto da pretendere interventi urgenti di contenimento della spesa. Avendo contribuito a scriverle, so bene che sono state dettate più da una necessità pratica (evitare le crescenti rivendicazioni economiche da parte dei proprietari dei terreni; evitare un eccessivo proliferare di interventi, che iniziava a dare luogo a svariati fenomeni di malcostume) che da una riflessione teorica. Naturalmente però, intervenendo di urgenza, si risolvono le contingenze immediate, ma non si affrontano i problemi alla radice. Occorrerà ripensare la materia. Per questo mi permetto di sottoporre questo piccolo contributo.

In realtà quello delle concessioni universitarie (che oggi rappresentano quasi la totalità delle concessioni) è un fenomeno che si è sviluppato progressivamente nel tempo, ma manca di una iniziale chiarezza normativa. Nell'Ottocento, quando si fa strada l'idea della concessione, cioè della delega da parte del governo a un terzo di condurre indagini delle quali si conserva il diritto, l'interesse dell'Università allo scavo è praticamente inesistente. Nell'Università italiana – e non solo – si fa teoria e storia dell'arte antica. Gli epigoni italiani di Furtwängler hanno scarso in-

teresse allo scavo, e meno che mai a coinvolgervi gli allievi. Neppure nell'archeologia preistorica le cose vanno tanto diversamente. Il comportamento di Giovanni Patroni, ancora agli inizi del Novecento, che dall'Università di Pavia organizza la ricerca di campo, tanto che viene messo a capo di una effimera Soprintendenza alle Antichità della Lombardia che ha sede nel suo ufficio all'Università e che muore con lui, è un'eccezione. Le concessioni nascono per altri scopi. È per altri scopi che finiscono nell'ordinamento giuridico italiano, creando così un condizionamento dal quale non siamo più riusciti a liberarci.

Le concessioni nascono per regolare due materie del tutto indipendenti. Innanzitutto, la ricerca dei tesori; in subordine, ed ammettendo a stento che ci sia differenza, l'attività degli istituti di ricerca stranieri. Oggi la cosa può sembrare assurda e priva di cultura, ma il legislatore porta ripetutamente avanti la volontà di farli convivere, in norme finalizzate a regolare la ricerca degli oggetti di valore e stabilirne la proprietà. Il punto di riferimento iniziale è infatti il codice civile sabaudo del 25 giugno 1865, che all'art. 714 parla dei tesori. Il tesoro è *“qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone”*; ovviamente appartiene al padrone del fondo (a chi, se no?), che però deve fare a metà con il ritrovatore, se *“sia stato scoperto solo per effetto del caso”*.

Ciò che importa al legislatore, in definitiva, è solo la proprietà del rinvenimento, garantita per quanto possibile al proprietario e a solo a quei terzi rispettosi che in nessun caso abbiano limitato i diritti della proprietà. Anche quando, quarant'anni dopo, si prende atto che i ritrovamenti che abbiano interesse d'arte siano materia a parte, tutto continua a ruotare attorno alla disciplina della proprietà. La legge 185 del 1902, la prima sull'argomento, la sottrae al proprietario, ma la sottopone ad un doppio regime giuridico: se chi ha compiuto la ricerca (e qui ricerca non è sinonimo di indagine, come si intende oggi, ma di ritrovamento) è italiano gli preleva un quarto del valore, se è straniero gli si sottrae tutto, prevedendo che il ritrovato debba essere ceduto gratuitamente ad una collezione pubblica italiana. Credo che questo sequestro agli stranieri nasca innanzitutto dalla volontà di reprimere le ricerche di avventurieri e di musei stranieri, soprattutto danarosi americani (sono gli anni del Trono di Boston) che consideravano l'Italia un territorio da depredare. Però per la prima volta compaiono in positivo nella categoria degli stranieri privati anche gli Istituti di cultura, per i quali lasciare in Italia il ritrovato non è una condizione ostativa. Questa, d'altra parte, è l'unica volta in cui si parla di istituti di cultura: l'eventualità che ci siano anche istituti italiani non è neppure contemplata.

La disciplina della materia come disciplina della proprietà distingue l'Italia dagli altri paesi mediterranei, ed in particolare la Grecia, e in parte la Turchia, dove a fine '800 partono le grandi operazioni di scavo straniero che ne condizioneranno per sempre lo sviluppo dell'archeologia. Lì il problema è sentito come un problema politico: l'archeologia stessa è un problema politico, uno strumento di pressione ed anche uno dei teatri di lotta tra stranieri per acquisire il predominio politico. Date le possibilità di condizionamento della vita pubblica che hanno le grandi potenze (Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Germania, Austria e anche Italia), la presenza straniera è inevitabile, ma è da circoscrivere: per questo la legislazione, che ha in comune con quella italiana unicamente il punto che lo scavo possa procedere solo in presenza di un funzionario governativo, impone ai concessionari di pagarsi tutto. Gli stranieri devono scavare nei terreni che loro stessi hanno comperato, e soltanto lì.

La regolamentazione delle iniziative degli stranieri in Grecia e Turchia è molto più importante della disciplina della proprietà dei rinvenimenti, tanto che stoltamente in una prima fase viene del tutto trascurata dalla legislazione turca, con risultati che si vedono, ad esempio con la partenza per Vienna dei rilievi efesini di Lucio Vero. Ma paradossalmente comporta l'adozione di norme che a distanza di più di un secolo si sono rivelate vincenti, come l'obbligo di acquistare dai privati i terreni in cui si scava. Sono tutte proprietà, compresi i musei che le stesse grandi potenze a volte costruiscono e gestiscono, che con il passare dei decenni verranno cedute al demanio culturale greco e a quello turco, che si sono formati più con i soldi degli "Occidentali" che con le acquisizioni governative. Del resto, gli stranieri, investendo molti quattrini in una sola località, hanno interesse a concentrarsi su quella e a programmare interventi di lunga durata e di maggiore efficacia. In Italia invece si scoraggiano gli istituti stranieri a radicarsi in particolari siti, perché prevale la politica di farli sentire ospiti graditi sì ma temporanei. I terreni in cui si scava restano perciò quasi sempre privati, tranne nei casi in cui si metta in luce un patrimonio monumentale notevole ed il governo ne decida l'acquisizione. Ciò favorisce sicuramente in positivo una maggiore mobilità delle indagini, ma in negativo crea anche le premesse della situazione debitoria attuale.

Con la legge 364, 20 giugno 1909, c'è una brusca statalizzazione della tutela dei beni culturali. Giovanni Giolitti, spinto da un'opinione pubblica che ha constatato il fallimento del decentramento, attuato tramite gli ampi poteri concessi alle Deputazioni Provinciali di Storia Patria, rilancia la presenza governativa sul territorio. Altri tempi. L'iniziativa della ricerca, integrata da esigenze più "moderne", come l'iniziativa della scoper-

ta e messa in luce di monumenti, passa del tutto allo Stato, anzi, per dirla con il linguaggio del tempo, al "Governo". La prima questione, da cui logicamente si fanno dipendere le altre, all'art. 15, diventa l'iniziativa governativa, cui segue all'art. 16 la discrezionalità nell'espropriazione; solo come conseguenza il 17 stabilisce che la ricerca di tutti i terzi, in cui gli istituti stranieri non sono più nominati perché non costituiscono più un caso a parte, può essere oggetto di concessione. Lo spirito della concessione sta tutto nella clausola: *Il governo potrà anche revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo.*

Questo corollario rivela una volontà dirigitica ma rivela soprattutto il permanere dell'idea del tesoro. In realtà in un secolo non è mai stato applicato (e personalmente lo ritengo inapplicabile), ma è rimasto in tutte le leggi che si sono succedute, perché, applicabile o meno, difficilmente una burocrazia rinuncerà ad un potere discrezionale, quando il legislatore gliel'ha dato. In ogni caso, la dizione *Governo* designa senza ombra di dubbio l'azione amministrativa del potere esecutivo, non le Università o le Accademie, che sono organi deputati all'insegnamento, non alla ricerca e meno che mai alla gestione di tesori. La controprova? Nello stesso anno, con R.D. 373 1909, viene fondata la Scuola Archeologica Italiana di Atene. È una scuola, è diretta da un professore universitario, distribuisce borse di studio e prepara giovani studiosi; ma è anche l'ente che in Grecia conduce gli scavi per conto del Governo italiano, e perciò è anche qualcosa di diverso e di maggiore di una scuola. Viene perciò messa sotto la vigilanza della Amministrazione archeologica dello Stato, come dice il suo primo regolamento, e non sotto l'egida dell'Università.

Si inizia a profilare però un problema imprevisto. La legge del 1902 parlava di premio di rinvenimento per gli oggetti. Il termine "oggetto" è di tutta evidenza, e si riferisce soltanto ai beni mobili; inoltre il premio spettava per le sole iniziative pubbliche di scavo, dunque non per quelle di privati ed istituti. La legge del 1909, invece, anche se non parla di premio di rinvenimento per gli scavi svolti dai concessionari, lasciando intendere che essi salderanno eventuali richieste dei proprietari in via privata, adotta comunque sia per le iniziative governative, sia per quelle terze, il termine di "cose" per indicare tutti quanti i beni rinvenuti. Sembra una sciocchezza, ma con la successiva legge del 1939 si aprirà una falla.

La legge 1089 del 1939 è quella con la quale le Soprintendenze hanno affermato la loro azione per molti decenni, come mai prima; ha quindi fama di statalista, ma in realtà attenua il centralismo della precedente; essa parla di "cose" riferendosi tanto ai beni mobili quanto ai beni immobili già all'art. 1, quando definisce l'ambito di applicazione della

legge. Così, quando all'art. 46 si parla di premio di rinvenimento per il concessionario, è evidente che le cose che danno diritto al premio siano tanto mobili quanto immobili. Vedremo che nel corso dei decenni ciò è diventato un problema. Per il resto la 1089 non introduce novità nel campo delle concessioni. La casistica è sviscerata come non mai, sempre a beneficio di un ipotetico soggetto che voglia procedere a ricerche per ritrovamenti, la tecnica giuridica migliora, ma siamo alle solite: viene ignorata - non negata, ma ignorata - ogni possibilità di programmazione della ricerca. In più, si introduce involontariamente un altro veleno, che darà decenni dopo i suoi frutti. Alle parole "Governo", per indicare il soggetto che ha l'iniziativa degli scavi e delle concessioni, la legge sostituisce "Il ministro dell'educazione nazionale". Non perché questi non rappresenti il governo, o debba preoccuparsi delle ingerenze dei colleghi, ma perché il grande Santi Romano, il giurista che sovrintese alla redazione della legge, si preoccupava di distinguere regolarmente le competenze "centrali" del ministro da quelle "periferiche" dei sovrintendenti, per mantenere il massimo grado possibile di legittimità degli atti. Preoccupazione che nelle leggi successive non viene rispettata a sufficienza, ma che determina la qualità elevatissima riconosciuta a livello internazionale alla 1089. Si tratta dunque di un miglioramento, che però produce effetti indesiderati sessant'anni dopo, quando, prima con il c.d. Testo Unico del 1999 (D. Leg.vo 490), artt. 85 -89, poi con il c.d. "codice" che lo sostituisce (D. Leg.vo 22/1/2004 n° 42), artt. 99-93, il "ministro" diventa il "ministero". In realtà il cambiamento viene asinescamente introdotto non solo in questo caso, ma è fenomeno generalizzato in tutti e due i decreti che regolano la tutela, perché, con buona pace di Santi Romano, qualcuno preferisce lasciare nel vago la questione dell'organo competente all'emanazione di un atto, per poterla affrontare con calma nel corpo dei regolamenti di organizzazione del ministero. Dopo tutto, ci sono nuove Direzioni Regionali, e tanti dirigenti che devono essere promossi, che devono tagliarsi uno spazio nella prassi, e la cosa va affrontata senza essere condizionati da norme di tutela che abbiano già stabilito chi debba fare cosa. È un comportamento suicida, di cui in pochi anni sono stati chiari a tutti i danni. Il ministro è un organo politico che poteva intervenire a livello ben superiore all'approvazione di una singola concessione, come fa oggi l'Amministrazione. Può negoziare accordi con terzi, e con altri ministri, può, in altri termini, sviluppare programmi di ricerca articolati, dando loro la rilevanza pubblica e politica che è propria del solo ministro, e non della amministrazione in generale. Paradossalmente perciò, mentre rispetto al 1939 negli anni '90 è cresciuto l'impegno scientifico nelle concessioni, che ormai sono costituite quasi esclusivamente

da iniziative universitarie, la capacità della Pubblica Amministrazione di regolare il fenomeno è diminuita.

C'è stato, è vero, un esperimento del legislatore di segno contrario, che con l'art. 14 c 4 DPR 441 2000, cioè all'interno di uno dei tanti decreti di riorganizzazione del ministero che in quegli anni si susseguivano come in una sarabanda, ha istituito la possibilità per i soprintendenti di stipulare convenzioni con le Università per consentire loro di svolgere programmi di ricerca, comprensivi anche di scavo. Veniva così creato uno strumento sicuramente preferibile in molte circostanze alla concessione, sia per la sua maggiore duttilità e la possibilità di introdurre variazioni e integrazioni con un semplice scambio di corrispondenza, sia, soprattutto, perché sanciva finalmente l'esistenza di una ricerca non vincolata alla ricerca di tesori, e l'opportunità di far tutelare anche questa dalla legge. Ma l'esperimento era in una sede sbagliata, non nelle norme di tutela ma in quelle per il funzionamento degli uffici; era prevedibile che non reggesse ed infatti non ha retto: la norma fu soppressa quasi subito, con l'emanazione del successivo decreto di riorganizzazione, DPR 173 2004. Quest'ultimo aumentava a dismisura i poteri dei direttori regionali a scapito dei soprintendenti, com'era di moda in quei giorni; ma avrebbe potuto trasferire ad essi la potestà di stipulare accordi di ricerca e scavo data ai soprintendenti, e non lo fece. Avrà prevalso qualche stupida tassonomia contingente che ormai, dopo 9 anni, non vale nemmeno più la pena di cercare di individuare. Forse la paura di conflitti tra uffici, che con un po' di professionalità avrebbero potuto essere risolte. Certo il declassamento del soggetto cui spetta l'onere di approvare la concessione da *Ministro* a *Ministero* ha favorito la cosa. Sicché la legge attualmente non registra in alcun modo che la ricerca sia un qualcosa di articolato in cui lo scavo si integra con altri obiettivi, ed è rimasta all'età felice in cui si cercavano tesori. L'età dell'oro?

In questo quadro normativo traballante, si sono sviluppate tendenze incontrollabili. Ormai le concessioni sono troppe, oltre 300 all'anno. A parte i pochi interventi degli istituti stranieri, che continuano una tradizione gloriosa ma secondaria e, tranne casi rarissimi, e comunque pubblici, di musei ed altre strutture di servizio, sono soltanto universitarie. A volte viene da sorridere leggendo il nome di colleghi che devono la loro fama ed il loro prestigio a studi ed altre iniziative diverse dallo scavo, che pure fanno domanda per avere anche loro un pezzettino di scavo separato dalla colleganza. Alcune soprintendenze hanno incoraggiato la proliferazione delle iniziative, come se avere più concessionari nella propria "zona" aumentasse il prestigio di un funzionario, altre invece cercano di scoraggiare, contribuendo così, con questi comportamenti contraddittori sul territorio nazionale, ad aumentare l'anarchia.

Ma quali sono le origini di questa abbondanza di attività, che ha colto completamente impreparato il legislatore? La prima risposta che si dà, di solito, è l'attività didattica. Lo scavo è motivo di apprendimento della tecnica come nessuna spiegazione teorica potrà mai fare, poi i materiali raccolti devono essere classificati, e ciò crea altre esperienze didattiche, poi studiati, e così si hanno argomenti per le tesi. La seconda è che ci sono alcune ricerche davvero importanti che non possono non essere proseguite. Se mi consentite un attimo d'ironia, alcuni tendono a considerare tale tutte quante le proprie. La terza è l'aiuto alla tutela che si dà mettendo in luce ciò che altrimenti sarebbe distrutto senza essere conosciuto. La quarta, che tutte le riunisce, è che la ricerca deve essere libera.

Pur convenendo, né potrebbe essere diversamente, sulla libertà scientifica, sono però possibili alcune controdeduzioni. A parte il fatto che la legge ha impostato la concessione per la ricerca di tesori, non per l'attività didattica, bisogna dire che la facilità di far apprendere ad un giovane studente la tecnica di scavo non può giustificare una concessione. Sarebbe come operare i malati non per guarirli ma per far fare pratica agli studenti di medicina. Non c'è un vero motivo perché dalla pratica di scavo derivi la parcellizzazione delle attività, che con un minimo sforzo di volontà potrebbero più utilmente esser riunite e coordinate. Quanto alle attività di studio successive allo scavo, esse sono già regolabili diversamente *ope legis*. Infatti l'art. 20 del DPR 173 2004, che stabilisce i poteri del direttore regionale, recita al comma t): *propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; ecc...* Tutti gli studi che non comportano l'esecuzione di scavi archeologici (compresi quelli che derivano dagli scavi finiti il mese prima) sono regolabili attraverso convenzioni ed intese a largo spettro con le direzioni regionali e la direzione generale. Ma nessuno ci prova, un po' per il fastidio di doversi accordare con i troppi colleghi, un po' per non doversi confrontare con troppi dirigenti statali. Quindi ciascuno continua a coltivare i propri orticelli.

Sulla terza ragione (della seconda non parlerò), e cioè la collaborazione alla tutela data dallo scavo, si potrebbero proporre molte cose, se la legge lo permettesse. Mai come in questo caso la permanenza di una legislatura da ricerca di tesori costituisce un limite oggettivo. Tuttavia, occasionalmente, nel corso dei decenni di applicazione della 1089 non sono mancati casi di rapporti fiduciosi tra un soprintendente ed un professore

universitario per cui il secondo agiva per conto del primo. È un terreno insidioso, per numerose ragioni amministrative, comprese le norme di contabilità di Stato, ma la strada non è del tutto preclusa, anche se avrebbe bisogno di norme specifiche che al momento non ci sono. Però il risultato che si ottiene, e che fa agire il professore universitario per nome e per conto del soprintendente, rientra in quello dei rapporti fiduciari, e quindi non in quello delle concessioni. È tutt'altra cosa. Senza contare che se la collaborazione alla tutela è un rapporto fiduciario, non può essere decisa, come la concessione, dagli organi centrali del ministero, e mai, mai può esistere contro la volontà del soprintendente.

Sulla libertà della ricerca nulla si può obiettare, se non il fatto che essa non si estrinseca necessariamente attraverso l'istituto della concessione. Anzi, troppe concessioni, che tendono inevitabilmente al frazionamento eccessivo, rischiano di essere un pessimo affare, se non per la libertà, almeno per la ricerca. La ricerca avrebbe bisogno di collaborazione tra i ricercatori, di piani coordinati pluriennali, ed avrebbe bisogno - perché no? - anche del taglio dei rami secchi. Invece nella situazione attuale la pianificazione della ricerca è impossibile, ma di questo c'è chi si avvantaggia. Non voglio entrare in particolari, ma la parola d'ordine "libertà di ricerca", utilizzata per dare a tutti un ossicino e moltiplicare all'infinito le concessioni universitarie, che - ripeto - hanno superato da tempo il tetto delle 300 annue, in alcuni ambienti ha favorito il sorgere di consorterie, ed il manifestarsi di piccoli soprusi all'interno del mondo accademico, che sarebbero state impossibili in una seria pianificazione. Ma *de hoc satis*.

La mancanza di pianificazione, e l'insufficienza della legislazione esistente, impedisce di riconoscere, o quanto meno di trarre le dovute conseguenze, un dato che pure dovrebbe essere ovvio, e cioè che l'Amministrazione dei Beni Culturali e le Università statali sono lo "Stato" nella medesima misura. L'approvazione della ricerca non può essere che di un'unica amministrazione, pena la più totale anarchia, ma la proprietà statale dei ritrovamenti potrebbe essere rivendicata da entrambe. Naturalmente ciò non avviene perché, trattandosi di un patrimonio indisponibile che non produce di per sé reddito e richiede un grosso impegno di gestione, le Università, che sono attrezzate ad altri fini, tendono a ignorare la cosa, lasciando gloria ed oneri all'Amministrazione dei Beni Culturali. Però il problema in linea di principio esiste, e approfondirlo potrebbe essere utile. Per mille scopi differenti, dalla realizzazione di musei universitari di taglio diverso da quello oggi prevalente, alla razionalizzazione del grave ed annoso problema delle indennità ai privati, a livello di acquisizione come di premi di rinvenimento.

Può sembrare sciocco porre questa questione, che in parte corrisponde a un possibile maggiore impegno finanziario delle Università, in un momento di “vacche magre”, in cui tutto il settore pubblico contrae la spesa ed opera dolorose rinunce. Ma non lo è: alle “vacche magre”, prima o poi, seguono sempre le “vacche grasse”. Tanto vale iniziare a pensarci, tanto più che non mancano i precedenti. Uno di questi va ricordato. In un paese come il nostro, in cui ai concessionari, e quindi alle Università, è stato da sempre risparmiato il peso dell'acquisto dei terreni archeologico, a Cavallino, Lecce, seguendo una geniale follia (uso questo termine fuori dalle righe perché so che l'interessato non se ne avrà a male) di quel geniale studioso che è Francesco D'Andria, l'Università di Lecce ha acquisito ettari di terreno ed ha realizzato un parco archeologico. Tornino le vacche grasse, e tornino gli impegni straordinari delle Università. Potremo preoccuparci tutti di cose più utili, invece di correre dietro alle falle nel pagamento delle acquisizioni e dei premi di rinvenimento che questo sistema ha generato.

Arriviamo così, finalmente, ai problemi che hanno causato l'attuale giro di vite ministeriale. In assenza di un approfondimento, vecchie circolari hanno imposto anche all'Università di rinunciare alla parte di premio che spetta a chi ha la concessione, anche se il concessionario è un altro organo dello Stato, e tutto sommato un atto del genere potrebbe in un eventuale contenzioso essere considerato nullo, ma soprattutto non si sono messe sul tappeto tutte le possibilità di interazione che si aprivano davanti a noi tutti. Ma la mancata necessità per l'Università di interessarsi dei problemi patrimoniali legati al materiale archeologico mobile ed immobile, una volta firmata la rinuncia a un premio di cui forse non sussistevano i presupposti e magari assunti gli oneri per l'occupazione del terreno, comunque ha contribuito a determinare, come concausa, un'assurda situazione di rivendicazioni economiche e di debiti per lo Stato, dovuta al crescere esponenziale delle richieste di premi di rinvenimento da parte dei privati. Contemporaneamente, la mancata risoluzione dei problemi patrimoniali delle aree, da cui l'Università, a parte Cavallino, è rimasta fuori, ha creato, unita al precedente problema, un viluppo insostenibile.

Chiarisco che l'azione delle Università è una concausa di questo viluppo, e che la causa principale è stata in errori condotti dalle Soprintendenze, e a volte anche dallo stesso ministero. Ci sono stati scavi in cui per anni si è rimandato inutilmente l'esproprio, creando così situazioni finanziariamente esplosive, senza peraltro rinunciare allo scavo, o quanto meno senza consigliare all'Università coinvolta di limitarsi nello spazio, ignorando il quadro debitorio che si veniva a creare, e che si lasciava in gestione ai propri successori. Oppure - peggio - a volte le università sono

state incoraggiate ad allargare la loro azione al di fuori delle aree demaniali, per varie ragioni di tutela, di prestigio o semplicemente di politica, tutte, a parer mio, ampiamente censurabili. Inevitabilmente questa disinvoltura dell'amministrazione ha generato disinvolture dei concessionari ed un disinteresse per il seguito finanziario che riguarda l'immobile e i reinvestimenti a concessione ultimata che non è certo generale, ma che è abbastanza diffuso, e che, proprio perché l'Amministrazione e l'Università sono due facce dello stesso Stato, richiede un adeguato ripensamento, una migliore presa di coscienza.

In attesa che si possa rimettere mano alle leggi, e creare quegli strumenti di pianificazione della ricerca che oggi mancano.